

cr. n. 642/18



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Massimo Zanetti Presidente
- dott.ssa Luciana Nicoli Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.07.2019, ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che, con decreto emesso in data 09.07.2019, a fronte dell'istanza depositata in data 04.07.2019 dalla società proponente per la proroga sino al 05.08.2019 del termine di quindici giorni fissato con il decreto di ammissione al concordato (depositato in data 20.06.2019, e comunicato in pari data alla proponente) per il deposito della somma di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 163, co. 2, n. 4), l.f. (istanza genericamente motivata da uno "slittamento degli incassi" della controllante Promovacanze S.r.l.), nonché a fronte della comunicazione depositata in data 05.07.2019 da parte del commissario giudiziale circa la mancata consegna del libro degli inventari nel termine assegnato con il predetto decreto, il Tribunale ha aperto il procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo della TRANSFER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00668010556), convocando le parti per l'udienza del 17.07.2019 e disponendo le comunicazioni di rito; richiamata la motivazione del predetto decreto di apertura del procedimento di revoca, in cui il Tribunale ha affermato:

- 1) che *"per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine fissato dal Tribunale per il deposito della somma di cui all'art. 163, co. 2, n. 4), l.f. ha natura perentoria e non è prorogabile, essendo inefficace, tra l'altro, l'eventuale deposito tardivo della somma, sicché al mancato rispetto di tale termine (salva un'eventuale rimessione in termini, che nella specie non è stata richiesta, e della quale, comunque, non appaiono sussistere i presupposti) non può che conseguire, stante l'espressa previsione in tal senso dettata dal comma 3 dello stesso art. 163 l.f., la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 l.f. (v. Cass. 13357/2017, Cass. 2234/2017, Cass. 18704/2016, Cass. 8100/2016, Cass. 20667/2012, Cass. 2917/2000, Cass. 2991/94 e Cass. 7598/93 e Cass. 2991/94)";*
- 2) che *"la consegna parziale al commissario giudiziale delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, impedendo allo stesso commissario giudiziale e al Tribunale di espletare pienamente le proprie funzioni di controllo, costituisce un'ulteriore ragione per l'attivazione del procedimento di cui all'art. 173 l.f. (v. in tal senso Trib. Bergamo, 28 gennaio 2016, in www.ilcaso.it)";*
- 3) che *"la circostanza che la controllante Promovacanze S.r.l. non sia stata in grado di adempiere tempestivamente al versamento di € 50.000,00 richiestole dalla proponente controllata induce a rimeditare anche il giudizio di fattibilità del piano di concordato, che si fonda prevalentemente sull'incasso, in tre rate (di cui la prima a dicembre 2019, e le altre*

due a dicembre 2020 e novembre 2021), di un credito verso la stessa Promovacanze S.r.l. pari a € 2.800.000,00”, e che “in altri termini, il mancato tempestivo versamento della somma di € 50.000,00 da parte della Promovacanze S.r.l., dovuto (in base alla comunicazione allegata all’istanza di proroga depositata dal difensore della proponente) ad uno “slittamento dei flussi di cassa previsti”, è indice di un’incapacità della stessa Promovacanze S.r.l. di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o, quantomeno, di una presumibile incapacità della medesima società di far fronte, alle brevi scadenze previste nel piano, all’ingente debito di cui sopra”;

dato atto che, con memoria depositata in data 15.07.2019, la società proponente ha insistito per l’accoglimento dell’istanza di proroga sino al 05.08.2019 del termine fissato dal Tribunale con il decreto di ammissione depositato in data 20.06.2019 per il deposito della somma di € 50.000,00 ai sensi dell’art. 163, co. 2, n. 4), l.f., chiedendo l’archiviazione del procedimento di revoca dell’ammissione al concordato (o, in subordine, la sua sospensione sino al nuovo termine assegnato per il deposito della cauzione per le spese di procedura) e affermando, tra l’altro, a supporto delle proprie richieste:

- a) che *“le entrate della Promovacanze S.r.l. sono prodotte maggiormente nel periodo estivo, stante il carattere stagionale dell’attività dalla stessa esercitata, sebbene indirettamente e, quindi, i flussi di cassa presentano una più elevata concentrazione tra Agosto e Ottobre di ogni anno”,* conseguendone che, poiché *“da un punto di vista finanziario, tali flussi di cassa si materializzano non prima del mese di Ottobre”,* vi è stata *“difficoltà nel rispettare il termine di pagamento fissato nel decreto di ammissione alla procedura”,* e *“d’altro canto [...] la copertura delle spese di procedura sono state strutturate con un contratto con una società in Tunisia, stipulato in data 10.06.2019, - e quindi, prima del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo della Transfer S.r.l. – del valore minimo di Euro 80.000,00, basato su un’ulteriore percentuale pari alla misura dell’8% in favore della Promovacanze S.r.l. per la sua intermediazione nella stipula del contratto con il Tour Operator Veratour di un valore minimo annuale di Euro 980.000,00”,* stando in ciò *“l’ulteriore causa del mancato rispetto dei termini di cui al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo [...] dipeso, infatti, anche dall’errata valutazione dei tempi necessari per avere liquidità strumentale ad ottemperare le prescrizioni imposte dalla procedura cui si aggiunge la non conoscenza e, al contempo, la non prevedibilità, al momento della stipula del detto contratto, della decisione che avrebbe adottato il Tribunale di Terni in ordine alla proposta di concordato, sia rispetto al momento in cui questa sarebbe intervenuta, sia rispetto alle condizioni che sarebbero state imposte anche a seguito della non prevedibilità”;*
- b) che l’iniziale consegna al commissario giudiziale del libro degli inventari era stata *“di fatto impossibile nel termine fissato dall’Intestato Tribunale, poiché tale libro era detenuto presso lo Studio del Commercialista Dott. Leonardo Proietti che assiste altro socio della Transfer S.r.l.”,* e che *“tale documentazione contabile, appena reperita e della quale si riserva il deposito in originale, è stata comunque messa a disposizione del Commissario Giudiziale proponendo la data del 2.07.2019 per effettuare la consegna e, al contempo, per procedere anche alla verifica dei cespiti, incontro che, tuttavia, non è stato possibile tenere e che è slittato, su richiesta del medesimo Commissario, a data da determinarsi, all’esito dell’udienza del 17.07.2019”;*

c) che il mancato pagamento della somma di € 50.000,00 nel termine fissato dal Tribunale *“non può essere elevato a sintomo di incapacità della Promovacanze S.r.l a soddisfare le proprie obbligazioni, essendo dipeso esclusivamente da flussi di cassa”*;

dato atto altresì che, sempre in data 15.07.2019, il creditore AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (C.F. 080375509629) ha chiesto la revoca dell'ammissione al concordato della società debitrice, insistendo per la sua dichiarazione di fallimento, evidenziando, tra l'altro, che l'omesso deposito tempestivo della cauzione per le spese di procedura e di parte delle scritture contabili, *“oltre a costituire violazione di termini perentori sicuramente determinanti la revoca dell'ammissione al concordato, sono, altresì, chiari indici di insostenibilità, da parte della debitrice, dei più impegnativi obblighi assunti con la proposta di concordato”*, soprattutto *“se si considera che il principale apporto di liquidità al concordato deriverebbe proprio dalla riscossione di un credito della debitrice verso la Promovacanze per un precedente contratto di cessione del marchio per una somma di circa € 2.800.000,00”*, e che il parziale inadempimento dell'affittuaria In Viaggi S.p.a. alle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto di ramo di azienda *“depone in senso sfavorevole per una positiva valutazione della continuità, anche sul breve periodo, dell'attività aziendale da parte dell'affittuaria, continuazione che costituiva uno degli elementi principali del concordato”*;

considerato che, all'udienza del 17.07.2019, la TRANSFER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha ulteriormente insistito per la proroga già richiesta in data 04.07.2019, riportandosi ai motivi indicati nella successiva istanza del 15.07.2019 e chiedendo, in subordine, la rimessione in termini per il deposito della cauzione per le spese di procedura, mentre i creditori AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, UAPPALA HOTELS S.R.L. (C.F. 01677750497) e UNIPOLSAI S.P.A. hanno insistito per la dichiarazione di fallimento della società debitrice;

ribadito che il termine fissato dal Tribunale per il deposito della somma di cui all'art. 163, co. 2, n. 4), l.f. ha natura perentoria e, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13357/2017, Cass. 2234/2017, Cass. 18704/2016, Cass. 8100/2016, Cass. 20667/2012, Cass. 2917/2000, Cass. 2991/94 e Cass. 7598/93 e Cass. 2991/94), non è suscettibile di proroga, sicché il suo mancato rispetto determina di per sé, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 163 l.f., la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, salvo che venga richiesta dal proponente e concessa dal Tribunale una rimessione in termini;

ritenuto che i fatti esposti dalla TRANSFER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE a supporto dell'istanza di rimessione in termini, lungi dal costituire cause non imputabili alla proponente tali da legittimare l'accoglimento dell'istanza, rappresentano una conferma del fatto che l'incapacità della stessa proponente di far fronte all'esborso fissato dal Tribunale a titolo di cauzione per le spese di procedura entro il termine perentorio all'uopo fissato è dipeso da un'incapacità dovuta alla sua obiettiva situazione finanziaria, ben nota alla stessa già prima della presentazione della domanda di concordato, e, d'altra parte, non può certo assurgere a giustificato motivo per una rimessione in termini la dedotta imprevedibilità dei tempi in cui il Tribunale avrebbe emesso il decreto di ammissione al concordato preventivo;

considerato che, quanto alla circostanza di cui alla lettera b) che precede, la stessa è stata smentita dal commissario giudiziale, il quale, con informativa depositata in data 16.07.2019, ha prodotto la comunicazione a lui inviata in data 12.07.2019 dal liquidatore della società proponente sig. Fabio Perrucci per informarlo dell'avvenuto “recupero” del libro inventari, e ha precisato che non gli è mai stato proposto alcun incontro per la consegna di tale documentazione contabile (del cui

rinvenimento egli ha appreso proprio con la comunicazione del 12.07.2019), sicché, alla luce di quanto precede, deve confermarsi quanto già affermato con il decreto di convocazione del 09.07.2019 in merito alla rilevanza anche di tale condotta (di ostacolo alla doverosa vigilanza da parte del commissario giudiziale e del Tribunale: v. Trib. Bergamo, 28 gennaio 2016, in www.ilcaso.it) ai fini della revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 l.f.; osservato che, inoltre, anche i rilievi svolti con il decreto del 09.07.2019 in merito alla nuova valutazione negativa circa la fattibilità del piano di concordato (valutazione che, come noto, il Tribunale deve compiere, con i medesimi criteri, in ogni fase del concordato, ivi inclusa quella eventuale di revoca, non ostandovi il fatto che il Tribunale abbia già scrutinato positivamente la fattibilità in sede di ammissione: v. Cass., SS.UU., 1527/2013 e Cass. 31478/2018) devono essere integralmente ribaditi, non apparendo gli stessi superati dalle deduzioni della proponente in merito alle liquidità che sarebbe in via di acquisizione in forza dell'allegato contratto con la Hotel Kelibia Beach (società tunisina), stante l'evidente alea legata (se non all'an, quantomeno) al *quantum* e alla tempistica dei relativi incassi in base allo stesso tenore della pattuizione tra le parti (nella quale, invero, non pare potersi rinvenire alcun riferimento al "valore minimo annuale di € 980.000,00" indicato dalla proponente nella memoria del 15.07.2019); visto l'art. 173 l.f.,

REVOCA

l'ammissione al concordato preventivo della TRANSFER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

EMETTE

separato e contestuale provvedimento sulle istanze di fallimento presentate dai creditori AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, UAPPALA HOTELS S.R.L. e UNIPOLSAI S.P.A.;

MANDA



alla Cancelleria per la comunicazione alle parti (società proponente e creditori istanti per la sua dichiarazione di fallimento), al commissario giudiziale e al P.M. in sede, nonché per le formalità pubblicitarie di rito.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 17/07/2019

Il Giudice relatore
(dott. Alessandro Nastri)



Il Presidente
(dott. Massimo Zanetti)



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Cervone